ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 325

delle Comunità europee

35° anno 11 novembre 1992

Edizione in lingua italiana

Sommario

1

Legislazione

	Regolamento (CEE) n. 3254/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 3255/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 3256/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
	Regolamento (CEE) n. 3257/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	7
*	Regolamento (CEE) n. 3258/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2675/92	9
	Regolamento (CEE) n. 3259/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	14
	Regolamento (CEE) n. 3260/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cettioli in provenienza della Spagna	15

Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	* Quindicesima direttiva 92/86/CEE della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici	8
	92/518/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica le decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda 2	3
	92/519/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi	:4
	92/520/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 3 novembre 1992, recante modifica della decisione 89/374/CEE concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala	.5

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3254/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

- 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85.
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 novembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

	(ECU/t)
Codice NC	Importo del prelievo (°)
0709 90 60	133,39 (²) (³)
0712 90 19	133,39 (²) (³)
1001 10 10	165,59 (¹) (⁵) (¹⁰)
1001 10 90	165,59 (1) (3) (10)
1001 90 91	130,62
1001 90 99	130,62 (11)
1002 00 00	154,30 (6)
1003 00 10	121,25
1003 00 90	121,25 (11)
1004 00 10	113,48
1004 00 90	113,48
1005 10 90	133,39 (²) (³)
1005 90 00	133,39 (²) (³)
1007 00 90	136,91 (4)
1008 10 00	38,29 (11)
1008 20 00	106,51 (*)
1008 30 00	39,74 (⁵)
1008 90 10	O
1008 90 90	39,74
1101 00 00	195,71 (8) (11)
1102 10 00	227,87 (⁸)
1103 11 10	269,40 (8) (10)
1103 11 90	210,71 (8)
	, · · · ·

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (²) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (?) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (') All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (19) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.
- (11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3255/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 novembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (*) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
Codice NC	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1 00 1 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	15,75	15,75	17,85
1001 90 99	0	15,75	15,75	17,85
1002 00 00	0	0	0	. 0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0,24	0,24	0,24
1004 00 90	0	0,24	0,24	0,24
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	o	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	22,05	22,05	24,97

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	28,04	28,04	31,77	31,77
1107 10 19	0	20,95	20,95	23,74	23,74
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	o	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3256/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (5); che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/ 92 (7); che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 (9), ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (11);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

²) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. ³) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

^(*) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (*) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13. (*) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3. (*) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1. (*) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

^(*) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4. (*) GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2. (10) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (11) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

		(E
	Importo	della restituzione (3)
Codice prodotto	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,69 (1)	
1701 11 90 910	34,74 (')	
1701 11 90 950	(2)	
1701 12 90 100	36,69 (1)	
1701 12 90 910	34,74 (1)	4
1701 12 90 950	(2)	
1701 91 00 000		0,3989
1701 99 10 100	39,89	
1701 99 10 910	39,02	
1701 99 10 950	39,02	
1701 99 90 100		0,3989

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3257/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3235/ 92(4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

- si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (6),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 novembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. (²) GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18. (*) GU n. L 321 del 6. 11. 1992, pag. 18.

GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (°) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (°) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

	(2001.00 %)
Codice NC	Importo del prelievo (3)
1701 11 10	38,82 (')
1701 11 90	38,82 (¹)
1701 12 10	38,82 (¹)
1701 12 90	38,82 (¹)
1701 91 00	45,39
1701 99 10	45,39
1701 99 90	45,39 (²)
	i

⁽¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3258/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2675/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88 della Commissione (5), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3045/92 (6), e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (8), prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che, onde garantire la parità economica tra gli operatori, è opportuno sospendere l'applicazione degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2675/92 della Commissione (9) dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:
- circa 157 t di carni, non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate dei Paesi Bassi:
- circa 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- circa 1 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- circa 2 000 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 7 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1º giugno 1992;
- circa 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1º giugno 1992;
- circa 1 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1992;
- circa 4000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1º settembre 1992.
- Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
- Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.
- Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
- Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 16 novembre 1992.
- Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

^{(&#}x27;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49. (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23. (5) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 24. (6) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 24. (6) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 24.

GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60. GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

^(°) GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 7.

Articolo 2

- 1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:
- a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;
- b) deve essere corredata:
 - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;
 - dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.
- 2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.
- 3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

- 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.
- 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:
- 100 ECU/100 kg per i quarti anteriori non disossati,
- 140 ECU/100 kg per le carni disossate.

Articolo 4

Per i prodotti venduti nell'ambito del presente regolamento l'ordine di ritiro previsto all'articolo 3 del regola-

- mento (CEE) n. 569/88 della Commissione e i documenti di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento recano una delle indicazioni seguenti:
- ningún montante compensatorio monetario se aplicará a ... (identificación y cantidad de los productos correspondientes)
- intet monetært udligningsbeløb finder anvendelse ... (betegnelse for og mængde af de pågældende produkter)
- kein Währungsausgleichsbetrag findet Anwendung auf
 ... (Kennzeichnung und Menge der betreffenden Produkte)
- κανένα νομισματικό εξισωτικό ποσό δεν εφαρμόζεται στα ... (εξακρίδωση και ποσότητες των σχετικών προϊόντων)
- no monetary compensatory amount shall apply to ... (identification and quantities of the products concerned)
- aucun montant compensatoire monétaire s'applique à
 ... (identification et quantité des produits concernés)
- nessun importo compensativo monetario si applica a ... (designazione e quantità dei prodotti in questione)
- geen enkel monetair compenserend bedrag is van toepassing op ... (omschrijving en hoeveelheid van de betrokken produkten)
- se nenhum montante compensatório monetário aplica
 a ... (identificação e quantidades dos productos em causa).

Tale indicazione è riportata nella casella n. 44 del documento amministrativo unico, o quella più idonea del documento comprovante il carattere comunitario.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2675/92 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1992

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

$ANEXO\ I-BILAG\ I-ANHANG\ I-\Pi APAPTHMA\ I-ANNEX\ I-ANNEXE\ I-ALLEGATO\ I-BIJLAGE\ I-ANEXO\ I$

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Produkten Produkten	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (') Mindstepriser i ECU/ton (') Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (') Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (') Minimum prices expressed in ecus per tonne (') Prix minimaux exprimés en écus par tonne (') Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (') Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (') Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (')
---	---	--	---

a) Carne sin deshuesar — Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

Ireland	— Forequarters: Category C, classes U, R and O	500	1 100
Italia	— Quarti anteriori provenienti dai: Categoria A, classi U, R e O	1 500	1 100
France	— Quartiers avant: Catégorie A/C, classe U, R et O	2 000	1 100
Danmark	— Forfjerdinger af: Kategori A/C, klasse R og O	157	1 100
España	— Cuartos delanteros, provenientes de : Categoría A, clases U, R y O	500	1 100

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστεωμένο κρέας — Boned beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Ireland	— Category C:		
	Shins and shanks	200	1 600
	Plates and flanks	1 000	1 200
	Forequarters	300	1 800
	Insides	100	3 000
	Outsides	100	3 000
	Knuckles	100	2 400
	Rumps	100	2 400
	Briskets	100	1 600
United Kingdom	— Category C:		
	Rumps	500	2 400
	Thick flanks	300	2 400
	Topsides	800	3 100
	Silversides	800	3 000
	Briskets	600	1 500
	Pony parts	400	1 500
	Pony	1 200	2 100
	Foreribs	200	2 000
	Forequarter flanks	600	1 200
	Thin flanks	1 000	1 200
	Shins and shanks	300	1 600
	Clod and sticking	300	2 000

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Mindstepriser i ECU/ton (') Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (') Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Εσι ανά τόνο (Minimum prices expressed in ecus per tonne (') Prix minimaux exprimés en écus par tonne (') Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (') Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')
Italia	— Categoria A:		
	Collo sottospalla	800	1 800
	Spalla / Geretto	1 600	1 600
	Pancia	800	1 100
	Petto	800	1 400
Danmark	— Kategori A / C:		
	Bryst og slag	500	1 400
	Øvrigt kød af forfjerding	500	1 900

- (¹) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.
- (1) Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (1) Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (') Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (') These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (1) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2173/79.
- (¹) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (1) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (1) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ПАРАРТНМА II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

IRELAND:

Department of Agriculture and Food

Agriculture House Kildare Street Dublin 2

Tel. (01) 78 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 616263, (01) 785214 and (01) 6620198

DANMARK:

EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 København K

Tlf. (33) 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33) 92 69 48

ITALIA:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM:

Intervention Board for Agricultural Produce

Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW

Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26

Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50

FRANCE:

OFIVAL

Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 Tél. 45 38 84 00, télex 205476

ESPAÑA

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)

c/Beneficencia 8 E-28004 Madrid Tel. 347 63 10 / 347 65 00 Télex 23427 SENPA E Telefax 521 98 32 / 522 43 87

REGOLAMENTO (CEE) N. 3259/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3668/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1992) (1), in particolare l'artico-

considerando che il regolamento (CEE) n. 3743/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 657/92 (3), dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (⁵);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3743/91 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1992;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1º al 5 novembre 1992 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3743/91 è soddisfatta integralmente.
- Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 1992 per 8 642 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 3. (2) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 36.

^(*) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 14. (*) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (*) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3260/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna ('), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1º gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione (²) ne ha fissato le modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2911/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3223/92 (*), ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna;

considerando che le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3709/89, relative all'istituzione di importi correttori, sono applicabili, per un determinato prodotto, soltanto durante il periodo per il quale è fissato un prezzo d'offerta comunitario per il prodotto medesimo; che il regolamento (CEE) n. 259/92 della Commissione (3) ha fissato i prezzi d'offerta comunitari per i cetrioli sino al 10 novembre 1992; che occorre pertanto abrogare, con effetto dall'11 novembre 1992, il regolamento (CEE) n. 2911/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2911/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

⁽¹) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (²) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43. (³) GU n. L 291 del 7. 10. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 5. 11. 1992, pag. 29. (5) GU n. L 28 del 4. 2. 1992, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3261/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che abroga il regolamento (CEE) n. 278/92 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 278/92 della Commissione (2), ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1252/73, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1252/73; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 278/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 278/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

⁽¹) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113. (²) GU n. L 30 del 6. 2. 1992, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3262/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1684/92 (4), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n.

2015/92 (9), ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica a taluni casi, autorizzati a determinate condizioni degli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per la ventottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,580 ECU/100 kg.
- Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11. GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31. GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

QUINDICESIMA DIRETTIVA 92/86/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1992

recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/8/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, in base alle informazioni disponibili, alcuni coloranti, sostanze, conservanti e filtri ultravioletti ammessi provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi, mentre altri devono essere definitivamente vietati o essere ancora ammessi solo per un periodo determinato;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, occorre vietare l'impiego di: 1,2-epossibutano, CI 15585, lattato di stronzio, nitrato di stronzio, policarbonato di 4-etossi-m-fenilenediammina pramocaina, е 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali, catecolo, pirogallolo, nitroammine e dialcanolammine;

considerando che, in base ai risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato l'impiego nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e a determinate condizioni e con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute umana, di: cloruro di stronzio, acetato di stronzio, dialcanolammidi di acidi grassi, monoalcanolammine, trialcanolammine e silicato di magnesio idrato;

considerando che, in base ai risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato nei prodotti cosmetici, con talune limitazioni e a talune condizioni, l'impiego di: 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato e idrossimetilamminoacetato di sodio, fino al 30 giugno 1993, come conservanti;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169. (2) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata nel modo seguente :

- 1) all'allegato II sono aggiunti i numeri seguenti:
 - 400. 1,2-epossibutano
 - 401. Colorante CI 15585
 - 402. Lattato di stronzio
 - 403. Nitrato di stronzio
 - 404. Policarbonato di stronzio
 - 405. Pramocaina
 - 406. 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali
 - 407. 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali
 - 408. Catecolo
 - 409. Pirogallolo
 - 410. Nitroammine
 - 411. Dialcanolammine secondarie »
- 2) all'allegato III, prima parte:
 - a) sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti:

a	ъ	с	· a	e	f
• 57	Cloruro di stronzio (esaldrato)	Dentifrici	3,5 % calcolato come stronzio. In caso di mi- scela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la con- centrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.		Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini.
58	Acetato di stronzio (semi-idrato)	Dentifrici	3,5 % calcolato come stronzio. In caso di mi- scela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la con- centrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.		Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini.
59	Talco: Silicato di magnesio idrato				Prodotti polverulenti: evitare l'inalazione da parte dei neonati.
60	Dialcanolammidi di acidi grassi		Percentuale massima di dialcanolammina: 0,5 %	 Non impiegare con agenti nitrosanti. Percentuale massima di dialcanolammina: 5 % (riguarda le materie prime) Percentuale massima di Nnitroso-dialcanolammine: 50 μg/kg Conservare in recipienti che non contengono nitriti. 	

a	ь	c	d	e	f
61	Monoalcanolammi- ne		Percentuale massima di dialcanolammina: 0,5 %	 Non impiegare con agenti nitrosanti. Purezza minima: 99 %. Percentuale massima di alcanolammine secondarie: 0,5 % (riguarda le materie prime). Percentuale massima di Nnitroso-dialcanolammine: 50 µg/kg. Conservare in recipienti che non contengono nitriti. 	
62	Trialcanolammine	a) prodotti non ri- sciacquati b) altri prodotti	a) 2,5 %	a) b) — Non impiegare con agenti nitrosanti. — Purezza minima: 99 %. — Percentuale massima di alcanolammine secondarie: 0,5 % (riguarda le materie prime). — Percentuale massima di Nnitroso-dialcanolammine: 50 µg/kg. — Conservare in recipienti che non contengono nitriti.	

- b) il numero d'ordine 20 è soppresso;
- c) la frase « si consigliano test di sensibilità » della colonna f, paragrafi a) e b) dei numeri d'ordine 8, 9 e 10 è soppressa;
- d) il numero d'ordine 12 è sostituito dal numero seguente :

a	ь	c	d	е	f
* 12	Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che li- berano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco	a) Preparati per trattamenti capillari b) Preparati per l'igiene della pelle c) Preparati per rinforzare le unghie d) Prodotti per l'igiene della bocca	12 % di H ₂ O ₂ (40 volumi), presente o liberata 4 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata 2 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata 0,1 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata		a) b) c) Contiene acqua ossigenata. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Risciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto.

- 3) all'allegato III, seconda parte, il numero 2 è soppresso;
- 4) all'allegato IV, prima parte
 - a) è aggiunto il numero seguente:

Numero del colore indice	Colorazione		Campo di	applicazione		Altre limitazioni
denominazione		1	2	3	4	e prescrizioni
4 26100	Rosso			×		Criteri di purezza:
						anilina ≤ 0,2 %
,						2-naftolo ≤ 0,2 %
						4-amminoazobenzene ≤ 0,1 %
						1-(fenilazo)-2-naftolo ≤ 3 %
						1-[[2-(fenilazo)fenil]azo]-2 naftalenolo ≤ 2 % •

- b) la frase « vedi allegato IV, seconda parte » della colonna « Altre limitazioni e prescrizioni » dei numeri CI 73900 e CI 74180 è soppressa;
- 5) all'allegato IV, seconda parte, i coloranti CI 26100, CI 73900, CI 74180, CI 15585 e il solvente Yellow 98 sono soppressi;
- 6) all'allegato V, il numero d'ordine 5 è sostituito dal seguente testo: 5. Stronzio e suoi composti, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbonato di stronzio ripresi all'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio e dell'acetato di stronzio, alle condizioni previste all'allegato III (prima parte) e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio e coloranti indicati con il riferimento (3) all'allegato IV (prima parte) »;
- 7) all'allegato VI, prima parte
 - a) la limitazione « non impiegare nei prodotti di protezione solare » al numero d'ordine 36 è sostituita da : « non impiegare nei prodotti di protezione solare a una concentrazione superiore a 0,025 % »;
 - b) è aggiunta la seguente sostanza:

a	ь	c	d	e
447	1,6-Di (4-amidinofenossi)-n-esano (Esamidina) e i suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (+)	0,1 % >		

- 8) all'allegato VI, seconda parte
 - a) la data del « 30 giugno 1992 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1993 » per i seguenti numeri d'ordine : 2, 21, 26, 27;
 - b) la data del « 31 dicembre 1992 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1993 » per il numero d'ordine 28;
 - c) il numero d'ordine 20 è soppresso;
 - d) il numero d'ordine 15 è sostituito dal numero seguente :

a	ь	с	d	e	f
• 15	Diisobutil-fenossi-etossi-etil dimetil benzilammonio (benzetonio) cloruro di	0,1 %	Unicamente per i deodoranti, i prodotti per cure capillari e i prodotti dopobar- ba. Vietato nei prodotti destinati a en- trare in contatto con le mucose.		30. 6. 1993 •

e) il numero d'ordine 16 è sostituito dal seguente numero:

a	ь	с	d	e	f
« 16	Alchil (C8-C18) dimetil-benzil ammonio (Benzalconio) cloruro di, brumuro di, saccarinato di (+)	0,1 %			30. 6. 1993 •

f) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

a	b	с	d	e	f
• 29	3-iodo-2 propinil-butilcarbammato	0,1 %			30. 6. 1993
30	Idrossimetilammi-noacetato di sodio	0,1 %			30. 6. 1993 •

- 9) all'allegato VII, seconda parte
 - a) sono soppressi i seguenti numeri d'ordine: 1, 4, e 16;
 - b) la data del « 30 giugno 1992 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1993 » per i numeri d'ordine seguenti : 2, 5, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 31 e 32.

Articolo 2

- 1. Fatte salve le date menzionate nell'articolo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie a far sì che, a decorrere dal 1º luglio 1993, per le sostanze di cui all'articolo 1, né i fabbricanti, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.
- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a far sì che, a decorrere dal 1º luglio 1994, i prodotti di cui al paragrafo 1 e contenenti le sostanze di cui all'articolo 1 non possano essere venduti, né ceduti al consumatore finale, se non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1992

che modifica le decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda

(92/518/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 8 e 11,

considerando che le decisioni 92/460/CEE (3), 92/461/ CEE (*), 92/462/CEE (5) e 92/463/CEE della Commissione (6) stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza rispettivamente dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda;

considerando che si sono riscontrate difficoltà materiali per la compilazione dei certificati veterinari previsti dalle succitate decisioni entro i termini inizialmente prescritti; che è pertanto necessario rinviare la data di applicazione delle suddette decisioni per tener conto di tali difficoltà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 delle decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE è sostituito dal seguente :

« Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 9 novembre 1992. •

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992.

GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 1. GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 18. GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 34. GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 34. GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 50.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1992

che modifica la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(92/519/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE della Commissione (2),

vista la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/221/CEE (4),

considerando che, conformemente alla decisione 85/356/ CEE, le condizioni da rispettare per le sementi di barbabietole sono quelle stabilite dal relativo sistema OCSE;

considerando che le condizioni OCSE non sono più, per quanto concerne la percentuale in peso di materia inerte, quelle stabilite dalla direttiva 66/400/CEE;

considerando che è pertanto necessario applicare tutte le condizioni comunitarie alle sementi di barbabietole oggetto della decisione 85/356/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte II dell'allegato della decisione 85/356/CEE il punto 1.3 è modificato nel seguente modo:

- 1) Il primo trattino è sostituito dal seguente testo: « Direttiva 66/400/CEE, allegato I, parte B ».
- 2) La seconda frase è soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992.

^{(&#}x27;) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66. (') GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (') GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20. (') GU n. L 107 del 24. 4. 1992, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1992

recante modifica della decisione 89/374/CEE concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala

(92/520/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/ CEE (2), in particolare l'articolo 13 bis,

considerando che con la decisione 89/374/CEE della Commissione (3) è stato organizzato, a livello comunitario, un esperimento temporaneo per stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala; che, ai sensi della suddetta decisione, l'esperimento dovrebbe terminare il 30 giugno 1992; che sono necessari ulteriori dati; che è pertanto opportuno prorogare l'esperimento sino al 30 giugno 1994;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 89/374/CEE la data del « 30 giugno 1992 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1994 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992.

^{(&#}x27;) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (') GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (') GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 66.